
STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Busto Arsizio, via Pepe n° 3 , VARESE l'associazione di promozione sociale denominata **AGESCOUT Busto Arsizio e Alto Milanese** ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2. L'Associazione " AGESCOUT Busto Arsizio e Alto Milanese ", più avanti chiamata per brevità Associazione¹, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: supporto organizzativo e gestionale ad ogni iniziativa del gruppo Boys Scout che rappresenta nelle aree di Castano Primo, Turbigo, Busto Arsizio 3, più brevemente quest'ultimo chiamato " Busto3 " ².

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: ³

- Promozione e sviluppo di attività nel campo sociale, culturale, ambientale e di servizio in particolare a carattere educativo, formativo, culturale, ricreativo e di valorizzazione dell'ambiente scoutistico in ogni sua forma e assistenza sociale.
- Promuove e sostiene lo scoutismo secondo i principi enunciati dal fondatore Lord Robert Baden Powell of Gilwell e dell'ufficio Mondiale dello scoutismo e del guidismo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti Pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età⁴ e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea⁵.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

¹ Oppure indicare un'eventuale sigla.

² Inserire le finalità a cui l'azione dell'Associazione è diretta. A titolo puramente esemplificativo: educative, culturali, ricreative, ecc.

³ Elencare le attività. Si suggerisce di aggiungere comunque le due proposte: "curando l'edizione di stampe periodiche e non "; "effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo".

⁴ Si possono anche prevedere che via siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

⁵ La quota associativa annua non è obbligatoria, ma è preferibile prevederla, magari di entità puramente simbolica. Ciò consente, attraverso la verifica annuale delle sottoscrizioni, di depennare i soci che per diversi motivi si sono allontanati senza dare le dimissioni. Nel caso si decidesse di non prevedere le quote sociali, omettere nello Statuto ogni altro riferimento ad essa che fosse presente.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci⁶ hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, a mezzo stampa, posta ordinaria o posta elettronica, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni⁷, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti⁸.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità⁹ nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario ;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.¹⁰

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di *sostenitori* tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico o fattivo di impegno nelle attività, nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione¹¹.

⁶ *Volendo si possono prevedere diverse categorie di soci che comunque agli effetti pratici godono fondamentalmente degli stessi diritti e degli stessi doveri. A titolo esemplificativo si riporta l'articolo 8 bis da aggiungere qualora si decidesse di seguire tale strada:*

Art. 8 bis. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

⁷ *E' opportuno prevedere un termine di preavviso dal quale far decorrere la validità delle dimissioni di cui pure dovrà avvenire la presa d'atto da parte del Direttivo o se è previsto diversamente dell'Assemblea. Ciò serve a tutelare sia il socio che l'associazione soprattutto laddove la stessa gestisca dei servizi rispetto ai quali il recesso con effetto immediato del socio possa creare serie difficoltà.*

⁸ *Il regolamento o i regolamenti di funzionamento di un'associazione possono venire adottati anche successivamente, è preferibile tuttavia che se ne faccia un cenno anche nell'articolato dello Statuto.*

⁹ *Solo se si sono previste le quote associative.*

¹⁰ *In caso si preveda il Collegio dei Probiviri, stabilirne le competenze in ordine a queste decisioni.*

¹¹ *Questo istituto è molto utile per non incorrere nelle problematiche annesse al raggiungimento dei quorum per la validità delle assemblee. E' consigliabile per le associazioni che hanno un ampio bacino di sostenitori ma non di persone effettivamente attive.*

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. *il Presidente*¹²;
- d. *il Collegio dei Revisori dei Conti*¹³;

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio¹⁴, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata¹⁵ a tutti i soci, consegna a mano della medesima o a mezzo posta elettronica, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 5 giorni prima del giorno previsto¹⁶.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo¹⁷;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente¹⁸;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

¹² *Si considera "organo" solo se eletto direttamente dall'Assemblea, altrimenti si considera semplicemente "presidente del CD" e non va inserito in questo elenco.*

¹³ *Non obbligatorio, ma comunque preferibile.*

¹⁴ *Se l'anno sociale intercorre dal 1 gennaio al 31 dicembre, entro il 30 aprile dell'anno successivo.*

¹⁵ *Le modalità di convocazione dell'Assemblea sono a discrezione. Solitamente si prevede l'invio di lettera non raccomandata, oppure la consegna a mano, o altro ancora.*

¹⁶ *Si consiglia un termine da 10 a 30 giorni.*

¹⁷ *O il bilancio consuntivo, nei casi il giro d'affari sia rilevante e si tenga un regime di contabilità ordinaria*

¹⁸ *Se previsto.*

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 1 (un) esercizio e i suoi componenti sono rieleggibili¹⁹.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti²⁰. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione²⁷ o attraverso posta elettronica o lettera consegnata a brevi mani.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente e lo revoca²²;
- elegge tra i propri componenti il vice Presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario²³;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio²⁴ da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire²⁵.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica 1 (un) anno quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

¹⁹ *Volendo si può inserire una clausola per il rinnovo in cui si dice che i componenti il consiglio non possono essere rieletti per X mandati consecutivi.*

²⁰ *Se previsto.*

²¹ *Oppure tramite altra modalità da definirsi.*

²² *Sempre che ciò non sia di competenza dell'assemblea.*

²³ *Non obbligatori ma consigliati.*

²⁴ *O il bilancio consuntivo, nei casi il giro d'affari sia rilevante e si tenga un regime di contabilità ordinaria.*

²⁵ *Non è possibile in nessun caso prevedere l'istituto della cooptazione.*

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere²⁶

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario²⁷

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti²⁸

Art.26. *Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.*

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica x esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Art. 27. *Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.*

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno²⁹ il Consiglio, *unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori³⁰* presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, di Fondazioni, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- d) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

²⁶ *E' una figura non obbligatoria ma consigliata nelle associazioni che abbiano una certa dimensione o un consistente giro economico. Si può prevedere che sia un membro del consiglio, ma viste le caratteristiche tecniche che deve possedere potrebbe anche essere un semplice socio o addirittura un esterno: si pensi al caso in cui l'incarico è affidato ad un dipendente o a un professionista.*

²⁷ *E' una figura non obbligatoria ma fortemente consigliata. Si può prevedere che sia un membro del consiglio, ma potrebbe anche trattarsi di un semplice socio o di un dipendente.*

²⁸ *Se previsto.*

²⁹ *O altra data, comunque entro sei mesi dalla fine dell'esercizio precedente.*

³⁰ *Inserire solo nei casi in cui è previsto il Collegio dei Revisori dei Conti.*

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 34. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Busto Arsizio: sabato 16 febbraio 2008

Il presente STATUTO ASSOCIATIVO è composto da 7 (sette) fogli.